

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 1678

IN DATA 30-05-2008

Oggetto: Complesso I.P.P.C. FILIVIVI S.r.l. di Strada Trossi n. 21, nel comune di Verrone, sede legale in Milano, via Turati n. 16/18 - Approvazione modifiche sostanziali.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Filivivi S.r.l.

Stabilimento di Verrone (BI)

Sede Legale: Via Turati, 16/18 – 20121 Milano

Sede Operativa: *Strada Trossi, 21 – 13871 Verrone*

Codice Impresa: **2203**

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16/06/2005 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. Manifattura Lane Folco S.p.a.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3795 del 05/10/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale veniva aggiornata e volturata in capo a Folco S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 06/03/2007 l'Autorizzazione Integrata Ambientale veniva volturata in capo a Filivivi S.r.l.;
- con comunicazione pervenuta a questa Amministrazione il 18/10/2007, ns. prot. n. 50630, la società Filivivi S.r.l., trasmetteva istanza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 59/05 per la modifica degli impianti nei reparti di tintoria e di trattamento irrestringibile.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 22 Gennaio 2008 e del 15 Aprile 2008 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto svolte nelle date del 22 Gennaio 2008 e del 15 Aprile 2008;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 3356 del 23/01/2008 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;

- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 15022 del 31/03/2008.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 15 Aprile 2008, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. L'utilizzo dell'area interessata dall'evento incidentale del 2007 è subordinata al conseguimento dell'agibilità delle aree ed al completamento delle procedure in corso in ordine alla prevenzione incendi nel rispetto delle prescrizioni che saranno assegnate dall'autorità competente; copia degli atti autorizzativi relativi e di una planimetria generale aziendale aggiornata, nel caso in cui le opere previste modifichino lo stato dei luoghi, dovrà essere trasmessa in copia alla Provincia, all'A.S.L. 12 ed all'ARPA.
2. L'Azienda deve tenere aggiornato un apposito registro, con indicazione di ogni evento incidentale, che non sia già riportato in altro registro previsto per legge; se poi tale incidente è "rilevante" cioè comporta anche l'intervento, ad esempio, dei Vigili del Fuoco o del "118", dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Biella, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella ed all'A.S.L. 12.
3. Si invita l'azienda, ad effettuare una valutazione tecnico – economica circa la possibilità di utilizzare tecnologie di produzione energetica con minore impatto ambientale, gli esiti di tale valutazione dovranno essere presentati alla Provincia di Biella nel termine di un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione delle modifiche apportate.
4. L'Azienda nel termine di tre mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica comunale dovrà effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
5. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;
6. Vista la modifica apportata alle modalità di gestione delle acque meteoriche, la Provincia provvederà all'archiviazione dell'istanza relativa depositata presso il servizio risorse idriche; tali modalità prevedono infatti che come principale recapito delle acque di prima pioggia il collettore fognario, mentre le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia vengono conferite nel rio Bazzella.
7. Conseguentemente sarà resa disponibile tutta la documentazione prevista dal regolamento 1/R 2006 a CORDAR s.p.a, soggetto competente in virtù del nuovo recapito delle acque meteoriche di prima pioggia stesse.
8. L'Azienda potrà conferire i propri reflui in acque superficiali in condizioni di emergenza, (come ad esempio il fermo impianto di depurazione da parte di Cordar) previa notifica alla Provincia di Biella ed all'ARPA e previa riattivazione dell'impianto di depurazione fisico – chimico presente. La riattivazione della modalità di scarico nelle acque superficiali, anche se temporanea comporta l'obbligo di analisi del refluo, l'esito delle quali dovrà essere trasmesso alla Provincia di Biella ed all'ARPA.

Visti:

- la D.D. 30-11-2007 n. 3968 con cui Filivivi srl è subentrata nella concessione di derivazione d'acqua rilasciata con D.D. 12-12-2005 n. 4702 precedentemente in capo a Folco srl.;
- l'autorizzazione CORDAR per il conferimento delle acque reflue n. 3143 del 23-11-2007 registrata al protocollo provinciale 58924 de l06-12-2007;
- la nota n.s. protocollo 20379 del 30 aprile 2008, con cui è stata trasmessa a CORDAR SpA Biella servizi la documentazione relativa alla gestione delle acque di prima pioggia per l'approvazione del Approvazione Piano prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne;

di Vista la Legge 447/95;

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152 e s.s. m.m. i.i.;

Visto il D.M. 44/04;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- 1 di approvare le modifiche sostanziali all'attività oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16/06/2005 all'Impresa Manifattura Lane Folco S.p.a., oggi FILIVIVI S.r.l., con sede operativa nel comune di Verrone, Strada Trossi n. 21 e sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, contenute nel Progetto pervenuto a questa Amministrazione il 18/10/2007, ns. prot. n. 50630, per la modifica degli impianti nei reparti di tintoria e di trattamento irrestringibile.
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento costituisce rinnovo all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 in capo a FILIVIVI S.r.l., con sede operativa nel comune di Verrone, Strada Trossi n. 21 e sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- 3 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.;
 - autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm. , in rete fognaria e, limitatamente ai soli casi di effettiva emergenza, in corpo idrico superficiale.
- 1 4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
 - 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che, vista la modifica apportata alle modalità di gestione delle acque meteoriche, che prevede che le acque di prima pioggia siano pretrattate e conferite al collettore fognario, il presente ha validità di atto di archiviazione dell'istanza relativa all'approvazione del piano di prevenzione e gestione depositata presso il servizio risorse idriche;
- 9 Di prendere atto, ai fini dell'aggiornamento dei dati autorizzativi, del subentro alla concessione d'uso d'acqua pubblica precedentemente in capo a Folco s.r.l. avvenuto con D.D. 30-11-2007 n. 3968 e dell'autorizzazione CORDAR per il conferimento delle acque reflue n. 3143 del 23-11-2007;
- 10 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 12 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
- 13 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e dei documenti prescritti; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.
- 14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 15 Le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nel presente atto sono da ritenersi confermate.
- 16 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 17 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Verrone (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al CO.R.D.A.R. S. p.A., al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

Filivivi S.r.l. - Strada Trossi, 21 - 13871 Verrone (BI)

Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DALLA FILIVIVI S.r.l.

Filivivi S.r.l. - Strada Trossi, 21 - 13871 Verrone (BI)
Allegato **A2** – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

Filivivi S.r.l. - Strada Trossi, 21 - 13871 Verrone (BI)

Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DALLA FILIVIVI S.r.l.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre FILIVIVI S.r.l.	
Codice Azienda 2203 (<i>codice pratica Folium</i>)	
Codice fiscale 04816000964	
Partita IVA n. 04816000964	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Milano</i>
	CAP <i>20121</i>
	Comune: <i>Milano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Turati n. 16/18</i>
	Tel e fax: 0155829711 – 0155821580
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13871</i>
	Comune: <i>Verrone</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Strada Trossi n. 21</i>
	Tel e fax: 0155829711 – 0155821580
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5040610 N ed 430675 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV, classe V nella proposta non approvata in via definitiva dal Comune.</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13.2</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none">▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06;▪ autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm. , in rete fognaria e, limitatamente ai soli casi di effettiva emergenza, in corpo idrico superficiale.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: 154	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. L'utilizzo dell'area interessata dall'evento incidentale del 2007 è subordinata al conseguimento dell'agibilità delle aree ed al completamento delle procedure in corso in ordine alla prevenzione incendi nel rispetto delle prescrizioni che saranno assegnate dall'autorità competente; copia degli atti autorizzativi relativi e di una planimetria generale aziendale aggiornata, nel caso in cui le opere previste modifichino lo stato dei luoghi, dovrà essere trasmessa in copia alla Provincia, all'A.S.L. 12 ed all'ARPA.
2. L'Azienda deve tenere aggiornato un apposito registro, con indicazione di ogni evento incidentale, che non sia già riportato in altro registro previsto per legge; se poi tale incidente è "rilevante" cioè comporta anche l'intervento, ad esempio, dei Vigili del Fuoco o del "118", dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Biella, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella ed all'A.S.L. 12.
3. Si invita l'azienda, ad effettuare una valutazione tecnico – economica circa la possibilità di utilizzare tecnologie di produzione energetica con minore impatto ambientale, gli esiti di tale valutazione dovranno essere presentati alla Provincia di Biella nel termine di un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione delle modifiche apportate.
4. L'Azienda nel termine di tre mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica comunale dovrà effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
5. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;
6. Vista la modifica apportata alle modalità di gestione delle acque meteoriche, la Provincia provvederà all'archiviazione dell'istanza relativa depositata presso il servizio risorse idriche; tali modalità prevedono infatti che come principale recapito delle acque di prima pioggia il collettore fognario, mentre le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia vengono conferite nel rio Bazzella.
7. Conseguentemente sarà resa disponibile tutta la documentazione prevista dal regolamento 1/R 2006 a CORDAR s.p.a, soggetto competente in virtù del nuovo recapito delle acque meteoriche di prima pioggia stesse.
8. L'Azienda potrà conferire i propri reflui in acque superficiali in condizioni di emergenza, (come ad esempio il fermo impianto di depurazione da parte di Cordar) previa notifica alla Provincia di Biella ed all'ARPA e previa riattivazione dell'impianto di depurazione fisico – chimico presente. La riattivazione della modalità di scarico nelle acque superficiali, anche se temporanea comporta l'obbligo di analisi del refluo, l'esito delle quali dovrà essere trasmesso alla Provincia di Biella ed all'ARPA

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza delle macchine stesse.
2. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
3. L'Impresa dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti afferenti ai punti di emissione 17a e 17b.
4. L'impresa dovrà effettuare:
 - o due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti a regime, afferenti ai punti di emissione 17a e 17b, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro riassuntivo delle emissioni allegato al presente atto.
 - o il monitoraggio periodico delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato con cadenza biennale, per i parametri di cui al quadro riassuntivo delle emissioni allegato al presente atto, per le emissioni significative.
5. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti periodici prescritti al punto precedente. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
6. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
7. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
8. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con i relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
9. Al punto di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
10. Gli impianti generanti i punti di emissione n. 12a-12c, 15a, 15d-15e, in precedenza autorizzati, risultano ora dismessi, mentre il punto in precedenza indicato come 15b ora risulta indicato come 15f / 15g.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
1	Generatore di calore per riscaldamento uffici	Impianto termico civile ricadente nel campo di applicazione del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06										
2a-2g	Condizionamento reparti filatura	Attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 del decreto medesimo										
3a-3c	Condizionamento reparti roccatura											
4	Aspirazione macchina Volufil											
5a-5b	Aspirazione servizi igienici reparto filatura	Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5										
6a-6b	Aspirazione locali essiccatoio aria compressa	Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5										
7a-7c	Condizionamento reparti ritorcitura	Attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 del decreto medesimo										

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
7a-7c	Condizionament o reparti ritorcitura	Attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 del decreto medesimo										
8	Aspir. Refrigerat. acqua											
9a-9b	Aspir. strappo. Operazione di vaporizzo.											
10a	Serb. acido acetico – 4 m ³	Occasionale										
10b	Serb. acido formico – 4 m ³											
10c	Serb. Acido acetico – 4 m ³											
10d	Serb. acqua ossigenata - 3m ³											
10 e	Serb. NH ₃ 10 m ³											
10 f	Serb. sodio ipoclorito 10 m ³											
10 g	Serb. sodio ipoclorito 10 m ³											
10 h	Serb. acido solforico 30 m ³											

Esaustione naturale

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
11a	Prelievo ausiliari di tintura e sciogliture colori	-	6	-	Amb.	Filtro a maniche***	1.400	Polveri	3	0,0042	24	-
11b	Sciogliture coloranti	-	3,5	-	Amb.	-	esaustione naturale	Polveri	3		24	-
13a-13b	Sfiato serbatoi condense centrale termica.	Occasionale	Esaustione naturale									
14a	Generatore di vapore SIAT Alimentato a BTZ con tenore di zolfo < 1% (Pn. 4900 kW)	-	13	0,6	-	Abbattitore NO _x **	8400*	Polveri	150	1,26	24	-
								NO _x	500	4,20		
								SO _x	1700	14,28		
14b	Generatore di vapore CARIMATI Alimentato a BTZ con tenore di zolfo < 1% (Pn. 5600 kW)	-	13	0,6	-	Abbattitore NO _x **	8600*	Polveri	100	0,86	24	-
								NO _x	500	4,30		
								SO _x	1700	14,62		

n°camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
14c	Generatore di vapore CARIMATI Alimentato a BTZ con tenore di zolfo < 1% (Pn. 3500 kW)	-	13	0,6	-	Abbattitore NO _x	5100*	Polveri	150	0,765	24	-
								NO _x	500	2,55		
								SO _x	1700	8,67		
15c	Essiccatoio rocche Stalam a radio frequenza	Attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 del decreto medesimo										
15f - 15g	Essiccatoio rocche OBEM a radio frequenza											
16	Ventilazione e raffreddamento testate macchine di stracannatura											
17a	Esaustione linee di trattamento	Continua	10	0,27 x 0,35	Amb.	Scrubber	6000	Cloro (come HCl)	5	0,03	24	
17b	Esaustione linee di trattamento	Continua	10	0,27 x 0,35	Amb.	Scrubber	9000	Cloro (come HCl)	5	0,045	24	

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
18a	Essiccatoi ad aria materiale trattato irrest.	Continua	10		60	Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5 essendo riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. stesso. “Operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 °C e nell’ ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali				24		
18b	Essiccatoi ad aria materiale trattato irrest.											
18c	Essiccatoi ad aria materiale trattato irrest.											
19	Essiccatoi ad aria materiale tinto					Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5 essendo riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. stesso. “Operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 °C e nell’ ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti volatili, organici od inorganici”						
20	Essiccatoi ad aria materiale tinto					Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5 essendo riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. stesso. “Operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 °C e nell’ ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti volatili, organici od inorganici”						
21	Essiccatoi ad aria materiale tinto					Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5 essendo riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. stesso. “Operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 °C e nell’ ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti volatili, organici od inorganici”						

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
22 a 22 b	Essiccatoi a radiofrequenza materiale tinto	Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5 essendo riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. stesso. “Operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 °C e nell' ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti volatili, organici od inorganici”										
23 a 23 b	Essiccatoi a radiofrequenza materiale tinto	Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5 essendo riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera d) punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. stesso. “Operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150 °C e nell' ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti volatili, organici od inorganici”										
24	Ventilazione locale ventilatori essiccatoi	Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5										

- *) *Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione*
- **) *Sistemi di abbattimento che prevedono l'iniezione di soluzioni di composti azotati in zone del condotto fumi dove le temperature sono nel campo ottimale di 850-950 °C*
- ***) *Sistema filtrante per particolato costituito da:*
- *prefiltro in cotone non tessuto con superficie filtrante pari a 0,79 mq ed efficienza filtrante 30% (Ashrae 56-72)*
 - *filtro in micrifibra di vetro con superficie filtrante pari a 2,6 mq ed efficienza filtrante 95%(Ashrae 56-72)*

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A-SCARICO IN SISTEMA CENTRALIZZATO PUBBLICO DI ALLONTANAMENTO

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

1. Le acque di scarico classificate come industriali conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel contratto con il Gestore del servizio idrico integrato, nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'Autorità d'Ambito competente previsto dall'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

B-SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel Rio Bazzella, solo in caso di emergenza.

PRESCRIZIONI –

I - Acque reflue industriali

1. le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili;
2. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
1. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
2. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;

Le prescrizioni seguenti sono da rispettare nei casi di effettivo scarico

3. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
4. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
5. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
6. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
7. deve essere mantenuto sempre agibile un idoneo pozzetto di ispezione e campionamento prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
8. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
9. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/06 e ss.mm. dichiarate, ovvero Cromo, Nichel, Rame, Zinco non potranno superare i valori sotto riportati :

Cromo totale	2 mg/L
Cromo VI	0,2 mg/L
Nichel	2 mg/L
Rame	0,1 mg/L
Zinco	0,5 mg/L

10. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza concordata con l'Ente di Controllo in base al periodo di utilizzo dello scarico di emergenza. Se tale periodo superasse i 15 giorni dovranno comunque essere effettuata almeno un'analisi per la ricerca e valutazione di: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, pH. Inoltre, in accordo con il Responsabile aziendale della sicurezza e ARPA dovrà essere valutata la necessità di analisi per altri parametri.
11. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze elencate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al Dlgs. 152/06 e ss.mm., dovrà esserne data comunicazione nel più breve giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
12. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze pericolose ai sensi del DM 367/03, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
13. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all'elenco di cui all'all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Il Acque reflue domestiche

14. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
15. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
16. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
17. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo.

Le prescrizioni seguenti sono da rispettare nei casi di effettivo scarico

18. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
19. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
20. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
21. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;